DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1771 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2019

che modifica la decisione 2011/163/UE per quanto riguarda l'approvazione dei piani presentati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalle dipendenze della Corona a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2019) 7641]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ([1]), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). L'11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 ([2]), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell'Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1º novembre 2019 («la data del recesso»).

(2) A norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE, i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare gli animali e i prodotti di origine animale contemplati dalla medesima direttiva sono tenuti a presentare piani di sorveglianza dei residui che offrano le garanzie richieste («i piani»). I piani dovrebbero comprendere almeno le categorie di residui e sostanze elencate nell'allegato I di tale direttiva.

(3) La decisione 2011/163/UE della Commissione ([3]) approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale figuranti nell'elenco di cui all'allegato di tale decisione.

(4) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha presentato alla Commissione i piani relativi a bovini, ovini/caprini, suini, equini, pollame, acquacoltura, latte, uova, conigli, selvaggina selvatica, selvaggina d'allevamento e miele per tale paese e i piani relativi ad alcuni dei suddetti prodotti per le dipendenze della Corona. Tali piani offrono garanzie sufficienti e dovrebbero essere approvati.

(5) Al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona dovrebbero quindi figurare nell'elenco dei paesi terzi, di cui alla decisione 2011/163/UE, per i quali risultano approvati i piani per i prodotti in questione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2011/163/UE.

(6) La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

([1]) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.
([2]) Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).
([3]) Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/163/UE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º novembre 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato della decisione 2011/163/UE è così modificato:

1) tra le voci relative alle Isole Fær Øer e alla Georgia, è inserita la voce seguente:

«GB	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X»

2) tra le voci relative alla Georgia e al Ghana, è inserita la voce seguente:

«GG	Guernsey	X						X					X»

3) tra le voci relative a Israele e all'India, è inserita la voce seguente:

«IM	Isola di Man	X	X	X			X	X					X»

4) tra le voci relative all'Iran e alla Giamaica, è inserita la voce seguente:

«JE	Jersey	X					X	X»					